

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 599 def.
Bruxelles, 13.12.1994

94/0293(AVC) 94/0294(AVC)
94/0295(AVC) 94/0296(AVC)
94/0297(AVC) 94/0298(AVC)

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0293(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0294(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Ungheria, dall'altra

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0295(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Polonia, dall'altra

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0296(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Romania, dall'altra

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0297(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica ceca, dall'altra

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0298(AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica slovacca, dall'altra

(presentate dalla Commissione)



2

RELAZIONE

1. Le allegate proposte di decisione del Consiglio e della Commissione costituiscono gli strumenti giuridici per la conclusione dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania, dall'altra, ai fini della partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari.
2. Dopo l'adozione, il 27 luglio 1994, da parte del Consiglio delle direttive di negoziato, compreso l'allegato progetto di protocollo, il 17 ottobre 1994 si sono svolti negoziati che hanno portato alla sigla dei protocolli aggiuntivi.
3. I protocolli aggiuntivi, che riguardano settori di competenza comunitaria, sono stati conclusi per un periodo illimitato.

La partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ai programmi comunitari è di capitale importanza per la loro integrazione nell'Unione e per la loro futura adesione.
4. Nei protocolli aggiuntivi figurano i seguenti principi:
 - il paese dell'Europa centrale in questione potrà partecipare ai programmi in un certo numero di settori, elencati all'articolo 1. Si tratta comunque di un elenco non limitativo, al quale le Parti potranno decidere di aggiungere altri settori;
 - il Consiglio di associazione stabilirà le modalità e le condizioni di questa partecipazione;
 - il paese dell'Europa centrale in questione sosterrà le spese della sua partecipazione; all'occorrenza, la Comunità potrà decidere, caso per caso, di fornire un contributo finanziario.
5. Sin dall'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, si applicheranno tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali dell'accordo europeo, il che consentirà all'occorrenza al Consiglio di associazione di svolgere, anche prima che entri in vigore l'accordo europeo, i compiti assegnatigli dal protocollo aggiuntivo.
6. Considerato il gran numero di programmi comunitari cui potranno accedere i paesi dell'Europa centrale in applicazione dei protocolli aggiuntivi, per la conclusione di questi ultimi è opportuno riprendere le basi giuridiche adottate per la parte degli accordi europei di competenza della CE e della CEEA, vale a dire gli articoli 238 CE e 101 CEEA. Non si tratta infatti di settori di competenza della CECA.

I protocolli aggiuntivi riguardano esclusivamente programmi comunitari; non trattandosi di protocolli misti, pertanto, la ratifica dei singoli Stati membri non è necessaria per la loro entrata in vigore.

7. Le due Comunità (CEE e CEEA) abilitate a firmare e a concludere i protocolli aggiuntivi seguono procedure diverse per quanto concerne la conclusione:
 - previo parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio conclude i protocolli aggiuntivi a nome della Comunità europea, conformemente all'articolo 238 del trattato CE, adottando le decisioni in allegato;
 - il Consiglio approva i protocolli aggiuntivi conformemente al secondo comma dell'articolo 101 del trattato EURATOM. I protocolli vengono poi conclusi dalla Commissione (a nome della Comunità europea dell'energia atomica).
8. In considerazione di quanto precede, la Commissione prega il Consiglio di adottare le proposte in allegato.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C



Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente





PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA, in appresso denominata "Bulgaria",

dall'altra,

considerando che l'8 marzo 1993 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bulgaria (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Bulgaria nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Bulgaria si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....



LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

LA BULGARIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione previsto dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione.

8



Articolo 3

Il contributo finanziario della Bulgaria alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Bulgaria.

Le Parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Bulgaria. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, anche se questa data dovesse precedere l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per la Repubblica di Bulgaria



9



PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0294 (AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Ungheria, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C





Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente





PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, in appresso denominata "Ungheria",

dall'altra,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ungheria (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione dell'Ungheria nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e l'Ungheria si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....





LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:


- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Ungheria alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione.




Articolo 3

Il contributo finanziario della Repubblica di Ungheria alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo dell'Ungheria.

Le Parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e l'Ungheria. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per il governo della Repubblica di Ungheria



DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

"Nell'attuare gli articoli 2 e 3 del presente protocollo, ci si dovrà accertare che siano correttamente applicati le norme e i principi di cui ai protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo spazio economico europeo."

15

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0295 (AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica di Polonia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica di Polonia,

DECIDONO:


Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C




Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.


Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Polonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA, in appresso denominata "Polonia",

dall'altra,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Polonia (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Polonia nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Polonia si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

LA POLONIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Polonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Polonia alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Polonia alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Polonia.

Le Parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Polonia. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per la Repubblica di Polonia

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0296 (AVC)

**relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo
tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,
da una parte, la Romania, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania,


DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Romania, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C


Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.


Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Romania, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

la "Romania",

dall'altra,

considerando che il 1° febbraio 1993 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Romania (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Romania nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Romania si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

LA ROMANIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Romania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione previsto dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Romania alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Romania.

Le Parti possono stabilire di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Romania. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, anche se questa data dovesse precedere l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per il governo della Romania

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0297 (AVC)

**relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo
tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,
da una parte, la Repubblica ceca, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica ceca,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C


Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.


Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente



27

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica ceca, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

la "Repubblica ceca",

dall'altra,

considerando che il il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica ceca (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Repubblica ceca nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Repubblica ceca si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, nella riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

LA REPUBBLICA CECA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1


La Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione previsto dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione.


Articolo 3

Il contributo finanziario della Repubblica ceca alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Repubblica ceca.

Le Parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5


Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Repubblica ceca. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, anche se questa data dovesse precedere l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per la Repubblica ceca



PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

94/0298 (AVC)

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica slovacca, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica slovacca,


DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato il

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

¹ GU n. C


Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al Consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.


Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente



3
2

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Slovacchia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVACCHIA, in appresso denominata "Slovacchia",

dall'altra,

considerando che il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Slovacchia (in appresso denominato "accordo europeo");

considerando che fra gli obiettivi dell'accordo europeo di cui all'articolo 1 rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Slovacchia nella Comunità;

considerando che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Slovacchia si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA,

.....

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

.....

LA SLOVACCHIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Slovacchia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico
- servizi d'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore audiovisivo
- protezione civile
- agevolazione degli scambi commerciali
- energia
- trasporti
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le Parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovacchia alle attività di cui all'articolo 1, il Consiglio di associazione previsto dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione della Slovacchia.


Articolo 3

Il contributo finanziario della Slovacchia alle attività di cui al paragrafo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovacchia.

Le Parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Slovacchia. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, anche se questa data dovesse precedere l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità

Per la Repubblica di Slovacchia




Scheda finanziaria**1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE**

Apertura dei programmi comunitari ai paesi associati dell'Europa centrale

2. LINEE DI BILANCIO

- B7-633** - Apertura dei programmi comunitari ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale (nuova linea proposta nel PPB 1995)
- B7-6000** - Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale
- B6-7211** - Cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali

3. BASE GIURIDICA

- Accordi europei ratificati con la Polonia e l'Ungheria e accordi in corso di ratifica con la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania;
- tenendo conto delle manifestazioni d'interesse preliminari dei PEC, si possono individuare, in via provvisoria, le seguenti basi giuridiche, a condizione che siano modificate per consentire l'apertura ai PEC associati:


Decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azioni volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (GU n. L 380 del 31.12.1990)

Decisione 94/... del Parlamento e del Consiglio (procedura di adozione in atto per SOCRATES, LEONARDO e GIOVENTÙ PER L'EUROPA)

Decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma ALTENER) (GU n. L 235 del 18.9.1993, pag. 41)

Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE) (GU n. L 307 dell'8.11.1991, pag. 34)

Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 1)



Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma THERMIE) (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 1).

Le basi giuridiche, tuttavia, potranno essere identificate in modo definitivo solo quando i Consigli di associazione avranno deciso l'apertura dei singoli programmi.

- Decisione n. 1110/94/CE del PE e del Consiglio del 26.4.1994 (GU L 126 del 18.5.1994) relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998)
- Raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad ottenere direttive per il negoziato di protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Durante la riunione tenutasi a Copenaghen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha convenuto che la futura cooperazione con i paesi associati si sarebbe orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e ha invitato la Commissione a presentare entro la fine dell'anno proposte volte ad aprire altri programmi ai paesi associati, basandosi su quelli a cui possono già partecipare i paesi EFTA, allo scopo di favorire l'integrazione dei PEC associati nella Comunità.

La partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale a questi programmi comunitari ne favorirà l'integrazione nell'Unione, secondo quanto deciso dal Consiglio europeo del giugno 1993, agevolerà l'attuazione delle disposizioni degli accordi europei sulla cooperazione economica e culturale e consentirà ai PEC associati di acquisire una certa dimestichezza con i metodi di gestione dei programmi comunitari nei settori più diversi.

Fra i programmi comunitari ai quali questi paesi sono palesemente interessati figurano quelli riguardanti le risorse umane (SOCRATES, LEONARDO, GIOVENTÙ PER L'EUROPA), volti a favorire la progressiva creazione di uno spazio europeo aperto per l'istruzione e la formazione professionale nonché a contribuire allo sviluppo di un insegnamento di qualità, segnatamente attraverso le attività di scambio in senso lato.

L'obiettivo del programma MEDIA consiste nel promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva.

Il programma LIFE fornirà ai PEC associati l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per applicare le convenzioni internazionali e risolvere i problemi comuni o mondiali in materia di ambiente.

I tre programmi in campo energetico (THERMIE, ALTENER e SAVE) mirano a promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie energetiche, a sviluppare le fonti energetiche nuove e rinnovabili e a rendere più efficiente l'utilizzazione delle forme di energia diverse dall'elettricità.

Il quarto programma quadro di RST, che definisce in particolare le attività da svolgere nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, si prefigge principalmente, attraverso una cooperazione mirata in materia di RST e in sinergia con le altre azioni comunitarie, di migliorare il valore aggiunto delle attività comunitarie di RST, di ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e di favorire l'attuazione delle altre politiche comunitarie nei confronti dei paesi terzi. La cooperazione si baserà sul principio del reciproco vantaggio.

4.2 Durata dell'azione e modalità di rinnovo

Programma d'azione di 5 anni (1995-1999)

5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 Tipo di entrate = NULLA

6. NATURA DELLA SPESA/ENTRATA

- sovvenzione fino al 100%
- sovvenzione per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato
- non si è previsto alcun rimborso.

Natura della spesa/entrata determinata in funzione dei programmi di base.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo dell'azione per l'esercizio 1995 (rapporto tra i costi individuali e quelli complessivi)

Trattandosi della fase iniziale della partecipazione dei PEC associati ai programmi comunitari, non è possibile valutare con precisione gli stanziamenti necessari.

Restando inteso che il contributo dei PEC al finanziamento della loro partecipazione ai programmi sarà calcolato basandosi sul principio che questi paesi sostengono le spese derivanti da detta partecipazione, all'occorrenza il bilancio comunitario potrebbe intervenire, caso per caso:

- attraverso il PHARE, fino ad un importo massimo equivalente al 10% del programma indicativo nazionale;
- mediante la nuova linea di bilancio B7-633 per il 1995, per la quale sarà previsto un "pm";
- oppure, per le spese relative alla partecipazione al quarto programma quadro di RST, sulle linee corrispondenti:
 - avvalendosi della dotazione del quarto programma quadro di RST quando ciò sia possibile, vale a dire per finanziare la loro partecipazione ai progetti di RST propriamente detti;
 - utilizzando gli stanziamenti della politica estera, al fine di sviluppare il suo potenziale scientifico e tecnico e di migliorare, in particolare, le infrastrutture necessarie alle loro attività di RST.

7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

CE in MECU

Ripartizione	Bilancio 1994	PPB 1995	Var. in %
non applicabile a questo stadio			-
			-
			-
			-
			-
TOTALE	0		-

- 7.3 Spese operative per studi, riunioni di esperti, ecc., comprese nella parte B
NULLA

(cfr. allegato III bis della comunicazione della Commissione del 22.4.1992, riportata all'allegato VIII)

- 7.4 Scadenario delle azioni pluriennali per le quali è indicato (nell'atto di base)
l'importo ritenuto necessario

importo ritenuto necessario: MECU NULLA

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLA LORO APPLICAZIONE)

Tutti i contratti, le convenzioni e gli impegni giuridici della Commissione prevedono la possibilità di un controllo in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. In particolare, i beneficiari delle azioni devono trasmettere relazioni e conti finanziari, che vengono analizzati dal punto di vista del contenuto e dell'ammissibilità delle spese conformemente all'oggetto del finanziamento comunitario.

Gli interventi antifrode vengono attuati dalle DG della Commissione responsabili dei rispettivi programmi, in collaborazione con la DG I e con le delegazioni della Commissione.

9. ELEMENTI PER L'ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1 Destinatari

- *Destinatari: le popolazioni dei paesi dell'Europa centrale che hanno concluso un accordo di associazione con la CE.*

9.2 Controllo e valutazione

In linea generale, il controllo e la valutazione della partecipazione dei PEC ai programmi verranno effettuati dai consigli e dai comitati di associazione i quali stabiliranno, conformemente all'articolo 2 dei protocolli aggiuntivi, le modalità e le condizioni di detta partecipazione. Inoltre, visto il gran numero di programmi a cui potranno partecipare i PEC, il controllo e la valutazione dei singoli programmi saranno effettuati caso per caso, conformemente alle norme e modalità previste per ciascuno di questi programmi.

40

SCHEDA PMI

(Incidenza della proposta sulle PMI e sulla creazione di posti di lavoro)

Dato che le eventuali ripercussioni economiche dei protocolli aggiuntivi potrebbero essere solo indirette, non è possibile procedere ad una valutazione precisa.

41

ISSN 0254-1505

COM(94) 599 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-94-624-IT-C

ISBN 92-77-83531-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo